

LA SCHEDA
LE NUOVE REGOLE SUI SISTEMI DI RITENUTA E SICUREZZA PER BAMBINI
DETTI “SEGGIOLINI PER BAMBINI” IN VIGORE
DAL 1° SETTEMBRE 2024
(a cura Ufficio Studi ASAPS)



La normativa

L'art. 172 del Codice della Strada stabilisce l'obbligo per tutti i passeggeri e per il conducente di utilizzare le apposite cinture di sicurezza in qualsiasi situazione di marcia. Ma cosa prevede per i piccoli utenti a bordo dei veicoli?

“I bambini di statura inferiore a 1,50 m devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, adeguato al loro peso, di tipo omologato secondo le normative stabilite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, conformemente ai regolamenti della Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite o alle equivalenti direttive comunitarie”

La legge indica perciò che il seggiolino per auto:

- è **obbligatorio per i bambini alti meno di 1 metro e 50 cm;**
- deve essere un **modello idoneo** al peso del bambino;
- deve essere **omologato**.

Vi sono delle **eccezioni** che riguardano, ad esempio, le **auto a noleggio con conducente e i taxi**: i bambini possono viaggiare senza sistemi di ritenuta (o seggiolino) solo sui sedili posteriori e solo se accompagnati da persone di età superiore ai 16 anni. Mentre sulle **auto private** prive di sistemi di ritenuta, i bambini sotto i 3 anni non possono viaggiare in nessun caso. Per quanto riguarda i **bambini di età superiore ai 3 anni** invece la legge dice che possono viaggiare sul sedile anteriore solo nel caso in cui la loro statura sia **superiore a 1,50 m..**

Infine, **i bambini non possono viaggiare su un seggiolino montato in senso opposto alla marcia su un sedile passeggeri dotato di airbag frontale**, a meno che quest'ultimo non sia stato disattivato.

L'omologazione attuale dei sistemi di ritenuta

Al momento in Europa le normative di omologazione in vigore per i seggiolini sono:

- la **ECE R44**: che si basa sul peso del bambino;

Questa normativa **prevede 5 gruppi di seggiolini auto** e ogni gruppo include **sistemi di ritenuta adatti al peso del bambino**. I gruppi seggiolini auto sono:

- **Gruppo 0**: per bambini con un peso inferiore ai 10 kg. A questo gruppo appartengono ad esempio le c.d. **navicelle**, da installare sul sedile posteriore;
- **Gruppo 0+**: per bambini sotto i 13 kg. Questo gruppo include seggiolini simili a quelli del gruppo precedente ma con protezione maggiore nelle aree della testa e delle gambe;
- **Gruppo 1**: per bambini tra i 9 e i 18 kg;
- **Gruppo 2**: comprende i bambini tra i 15 e i 25 kg;
- **Gruppo 3**: per i bambini tra i 22 e i 36 kg.

Molti modelli in commercio coprono più gruppi, ad esempio si trovano seggiolini adatti sia per il gruppo 0+, sia per il gruppo 1, adatti per bambini fino a 18 kg.

Per quanto riguarda il **senso di marcia**, i seggiolini con omologazione ECE R44 **possono essere posizionati in direzione di marcia quando il bambino pesa almeno 9 kg**.

- la **ECE R129**: che raggruppa i seggiolini in base all'altezza.

Questa omologazione è stata introdotta per **accrescere ulteriormente la sicurezza dei bambini**: va evidenziato che i seggiolini con questa omologazione hanno superato anche test di impatto laterale, oltre a quelli di impatto frontale e di tamponamento.

L'omologazione ECE R129 prevede:

- la classificazione dei seggiolini **in base all'altezza del bambino**;
- che i **bambini fino a 15 mesi viaggino in senso opposto** rispetto a quello di marcia;


Attenzione: spesso ci si riferisce ai seggiolini con omologazione ECE R129 anche come i-Size: in realtà, **non tutti i seggiolini omologati ECE R129 sono compatibili con il sistema i-Size ma, al contrario, tutti i seggiolini i-Size sono omologati ECE R129**. Il consiglio è di verificare sul libretto di uso e manutenzione dell'auto e sui sedili se è presente il simbolo i-size.

Attualmente le due normative coesistono: in vendita nei negozi autorizzati è possibile trovare seggiolini omologati secondo la ECE R44 e seggiolini omologati secondo la ECE R129.

Le differenze tra la normativa ECE R44 e la ECE R129

- **Classificazione**: la ECE R44 classifica i seggiolini in base al peso, la ECE R129 in base all'altezza del bambino.
- **Sicurezza**: i seggiolini ECE R129 devono superare un controllo in più rispetto ai seggiolini ECE R44. Oltre ai test di tamponamento e impatto frontale, la normativa R129 prevede infatti anche un test di impatto laterale.
- **Modalità di viaggio**: secondo la normativa ECE R129 il seggiolino deve essere utilizzato in senso contrario alla marcia fino ai 15 mesi del bambino, mentre secondo la normativa ECE 44 fino ai 9 kg del bambino, che corrisponde a circa 12 mesi.
- **Compatibilità**: i seggiolini i-Size possono essere utilizzati su qualsiasi sedile auto che riporta il simbolo i-Size.

Come verificare l'omologazione del seggiolino



Tutte le informazioni utili sono presenti sull'etichetta o marchio di omologazione.

Sul marchio di omologazione, sempre presente e di solito di colore arancione, sono presenti:

- **normativa** di riferimento;
- **Universal**: indica che il seggiolino è omologato per tutti i modelli di auto;
- **kg/cm**: la classificazione del seggiolino in base a peso o altezza;
- **E**: il marchio di omologazione europea;
- **numero di omologazione**;
- **numero progressivo di produzione**.

I dispositivi anti-abbandono sono obbligatori nei seggiolini

Da novembre 2019 è obbligatoria l'installazione dei dispositivi anti-abbandono per il trasporto di bambini fino a 4 anni.

I dispositivi anti-abbandono sono sostanzialmente dei **sensori** che rilevano il peso del bambino e **segnalano la sua presenza in auto**: in caso il piccolo venga dimenticato in auto, il sistema lo segnala immediatamente al cellulare del genitore, oltre che ad altri numeri di emergenza inseriti al momento dell'installazione, oppure può far scattare un allarme sonoro in auto.

Esistono **3 tipologie di dispositivo anti-abbandono**:

- dispositivo **integrato nell'auto**;
- dispositivo **integrato nel seggiolino**;
- dispositivo **da installare sul seggiolino**.

I-Size e Isofix: significato e differenze

I-Size e Isofix sono termini che spesso vengono scambiati tra loro ma in realtà si riferiscono a cose molto diverse.

Con **i-Size** si intende un'estensione della normativa **ECE R129** che aiuta a capire più facilmente se il seggiolino è compatibile con veicoli omologati i-Size.

Isofix, invece, è un sistema standardizzato a livello internazionale introdotto in Europa nel 2024 con la legge europea UNI EN 14988 che stabilisce regole di sicurezza per i dispositivi di ritenuta. La

legge richiede che le auto siano dotate di attacchi standardizzati per permettere un rapido e sicuro fissaggio dei seggiolini.

Il sistema Isofix permette di **fissare il seggiolino direttamente alla struttura dell'auto, evitando l'uso delle cinture di sicurezza**. In particolare, si utilizzano due punti di ancoraggio posti tra lo schienale del sedile e la seduta dell'auto che si collegano ai connettori presenti sul seggiolino. Questo sistema è più stabile e sicuro rispetto all'utilizzo delle cinture di sicurezza, riducendo anche il rischio che il seggiolino si muova in caso di impatto. Inoltre, **con Isofix installare il seggiolino è molto più semplice e il rischio di sbagliare è notevolmente ridotto**.

Il sistema Isofix non è obbligatorio ma, per avere la massima sicurezza possibile a bordo, è fortemente consigliato.

Occorre precisare che dal 2006 la normativa ECE R44/04 ha stabilito **l'obbligo per le case produttrici di automobili di costruire i propri veicoli con l'apposito sistema di ancoraggio internazionale standardizzato Isofix**. Non si tratta quindi di un optional facoltativo. Tutte le auto acquistate negli ultimi anni possiedono questi agganci. Inoltre, **la legge ECE R129 ha reso il sistema Isofix obbligatorio per tutti i seggiolini omologati per bambini da 40 a 105 cm di altezza**.

In ogni caso, **la normativa per ora si rivolge solo ai produttori**. Quindi chi ha a disposizione un seggiolino auto omologato ECE R44/04, potrà continuare a usarlo.

Le novità dal 1° settembre 2024

AGGIORNAMENTO NORMATIVA SEGGIOLINI AUTO 2024: RIMANE IN VIGORE SOLO LA NORMATIVA UNECE R129

Dal 1° settembre 2024 saranno in commercio solo seggiolini omologati UNECE R129.

Per i genitori, nonni e consumatori nessuna preoccupazione se hanno comprato o compreranno fino al 31 agosto 2024 un seggiolino con omologazione UNECE R44/04, perchè dopo il 1. settembre si potrà continuare ad usarlo senza timori: non sono previste scadenze temporali relative all'utilizzo o sanzioni specifiche.

Le FAQ

D. Quali sono i seggiolini per il trasporto bambini omologati a norma?	R. Tutti i seggiolini omologati secondo le due normative europee, ECE R129 e ECE R44 sono a norma. Occorre però ricordare che la ECE R129 sostituirà la ECE R44/04 a partire dal 1° settembre 2024, come unico standard di omologazione attuale. Da tale data potranno essere prodotti e commercializzati solo seggiolini auto conformi alla normativa ECE R129/i-Size
D. Ho acquistato un seggiolino con omologazione ECE R44 da poco tempo. Posso continuare ad usarlo dopo il 1. settembre 2024?	R. I seggiolini per bambini acquistati fino a settembre 2024 e omologati ai sensi del regolamento ECE R44 possono comunque continuare ad essere usati per la tutta la durata prevista dalla categoria di appartenenza.
D. Cos'è e come si legge l'etichetta di omologazione di un seggiolino auto?	R. Su ogni dispositivo di ritenuta per bambini deve essere presente per legge un'etichetta che certifica l'omologazione del prodotto, nella quale vengono riportate le informazioni necessarie per decodificare le caratteristiche principali del seggiolino. Tra queste informazioni è indicata anche la compatibilità del seggiolino con il veicolo ovvero su quali sedili di una specifica auto è possibile (o meno) installarlo. Questo dipende principalmente dall'omologazione del seggiolino, dal suo tipo di aggancio e dagli agganci presenti sui sedili del veicolo.

<p>D. Dal 1. settembre 2024 cosa cambia con la normativa ECE R129?</p>	<p>R. Le novità riguardano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la classificazione dei seggiolini in base all'altezza del bambino; - il verso di installazione del dispositivo: fino a 15 mesi il bambino deve viaggiare in senso contrario di marcia; - l'omologazione: per ottenerla, i seggiolini devono superare test di impatto frontale, di tamponamento e anche laterale. I test per gli impatti laterali sono stati introdotti perché secondo le ricerche condotte dall'Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2006 (EEVC Working Group 18 Report Child Safety) si tratta di incidenti molto frequenti e anche molto pericolosi.
<p>D. Quale tipologia di seggiolini si troveranno in commercio dal 1. settembre 2024?</p>	<p>R. In commercio saranno disponibili solo seggiolini omologati UNECE R129. Si potranno trovare solo seggiolini di due tipologie: con un i-Size inferiore ai 100 cm (ex gruppi 0 e 1 della vecchia normativa, cioè sotto i 18 kg) o con un i-Size 100-150 cm (ex gruppi 2 e 3, cioè 15-36 kg).</p>
<p>D. Quali sono le violazioni al codice della strada: art. 172 comma 1 in relazione all'art. 172 comma 10 - Conducente di veicolo sul quale il minore non faceva uso del sistema di ritenuta per bambini.</p>	<p>Sanzione pecuniaria - diurna: euro 83,00 - diurna scontata del 30% in caso pagamento entro 5 gg: euro 58,10 - notturna: - - notturna scontata del 30%: - Decurtazione punti: 5 (10 per neopatentati) Sanzione accessoria: - In caso di recidiva nel biennio successivo alla prima infrazione si aggiunge la sanzione accessoria della sospensione della patente da un minimo di 15 giorni a un massimo di 2 mesi.</p>
<p>D. Quali solo le violazioni al codice della strada: art. 172 comma 1-bis in relazione all'art. 172 comma 10 - Conducente di veicolo che non utilizzava apposito dispositivo di allarme anti-abbandono per bambini.</p>	<p>Sanzione pecuniaria - diurna: euro 81,00 - diurna scontata del 30% in caso pagamento entro 5 gg: : euro 56,70 - notturna: - - notturna scontata del 30%: - Decurtazione punti: 5 (10 per neopatentati) salvo l'ipotesi in cui il trasgressore sia un minore e sia a bordo la persona tenuta alla sorveglianza, o i genitori. In caso di recidiva nel biennio successivo alla prima infrazione si aggiunge la sanzione accessoria della sospensione della patente da un minimo di 15 giorni a un massimo di 2 mesi.</p>
<p>D. Quali sono le violazioni al codice della strada: art. 172 comma 12 in relazione all'art. 172 comma 13 - Per avere importato, prodotto, commercializzato, sul territorio nazionale cinture di sicurezza o sistemi di ritenuta di tipo non omologato.</p>	<p>Sanzione pecuniaria - diurna: euro 866,00 - diurna scontata del 30% in caso pagamento entro 5 gg: euro 606,20 - notturna: - - notturna scontata del 30%: - Decurtazione punti: - Sanzione accessoria: confisca del sistema di ritenuta</p>

Forlì, 21 giugno 2024